



SONO un imprenditore e ho rapporti di fornitura con un'azienda molto importante del territorio avviata al fallimento. C'è una strada percorribile per mantenere o non perdere, anche solo in parte, gli ordini già pianificati?

CON L'ART. 104 della legge fallimentare, che prevede la possibilità di svolgere l'esercizio provvisorio, il legislatore ha voluto incentivare, anche in ipotesi di fallimento, la continuità dell'attività dell'impresa. La gogna mediatica e la perdita immediata dei posti di lavoro possono essere evitate attraverso l'esercizio provvisorio ove, con decreto motivato, il Tribunale ordina il ripristino dell'attività aziendale, garantendo, da quel momento, i fornitori dell'esigibilità del loro credito in prededuzione e i clienti e le banche, tramite la nuova direzione manageriale in capo al curatore, che diviene, di fatto, una sorta di nuovo amministratore delegato. Sotto la vigilanza del Comitato dei creditori e del Tribunale, egli richiama in servizio i lavoratori, riprende i contatti con clienti e fornitori e le banche e avvia una ristrutturazione dell'impresa che ne migliori le marginalità, con l'intento di renderla nuovamente appetibile sul mercato, al fine di massimizzare il ricavo della gara di vendita mediante procedura competitiva, e la relativa percentuale di soddisfazione dei creditori.

SONO un giovane architetto che utilizza il regime dei minimi.

La nuova Legge di stabilità ha modificato i parametri per parteciparvi. Come devo regolarvi?

LA LEGGE di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) ha introdotto un nuovo regime forfettario di determinazione del reddito, tra gli altri, degli esercenti attività professionali. Contestualmente, è stato abolito il precedente regime dei cd. 'nuovi minimi' (art. 27, commi 1 e 2, DL. 98/2011). Tuttavia, tale regime potrà ancora essere utilizzato dai contribuenti che lo applicavano nel 2014, fino al compimento del quinquennio di attività (se, ad esempio, l'attività è stata avviata nel 2014, vi si potrà restare fino al 2018 incluso), ovvero, se l'evento ricorre successivamente, fino al raggiungimento del 35° anno di età. Tuttavia, se si preferisce e risultano soddisfatte tutte le condizioni richieste, si può decidere di applicare il nuovo regime forfettario, che risulterà di regola meno vantaggioso del precedente (compensi massimi fissati a €15.000 annui e tassazione con aliquota 15%, a fronte del precedente regime con 30.000 e 5%). Ma in specifiche ipotesi potrebbe rivelarsi più conveniente, stante la tassazione sulla base di un coefficiente forfettario di redditività stabilito per legge (per le attività professionali al 78%). Inoltre, rispettandone i requisiti, non sono previsti limiti di durata alla partecipazione al nuovo regime.